Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risposta n. 143/2026

OGGETTO: Imposta sulle successioni e donazioni. Inapplicabilità dell'esenzione al trasferimento della nuda proprietà delle quote sociali con annessi diritti di voto per presenza di diritti particolari riservati al donante tali da non consentire l'integrazione effettiva del controllo di diritto in capo al beneficiario – Articolo 3, comma 4–ter, del TUSD

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'*Istante* rappresenta di essere unico socio della *Società holding Alfa* (di seguito anche "*Società*" o "*holding*").

La *Società* è definita dall'*Istante* come un'impresa commerciale ai sensi dell'articolo 55 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito "TUIR"), che svolge sia l'attività di *holding sia* l'attività di gestione e valorizzazione immobiliare; per quanto

riguarda l'attività di *holding*, la stessa detiene partecipazioni in società che, direttamente o indirettamente, controllano imprese industriali o non finanziarie.

In particolare, la *Società* è "*capofila di un primario e storico gruppo industriale operante nel settore ceramico*"; la stessa controlla indirettamente la società *Beta*, operante nel settore ceramico, per il tramite delle *sub-holding Gamma* e *Delta* e svolge altresì attività immobiliare, consistente nella vendita immobiliare e nella locazione di immobili propri, sia direttamente sia attraverso il controllo di talune società.

L'*Istante* - in sede di documentazione integrativa - ha chiarito che la *Società* svolge "*la attività di valorizzazione e gestione immobiliare con particolare riferimento a strutture di edifici non abitativi complessi, quali centro commerciali e stabilimenti destinati ad attività industriali e logistiche.*

Al riguardo, negli ultimi anni, la Società ha dato corso alla realizzazione, mediante affidamento dei lavori a imprese di costruzione terze, di interventi di costruzione / ristrutturazione di fabbricati e complessi immobiliari da concedere in locazione ad operatori professionali. [...] *Successivamente, procede a gestire gli edifici concessi in locazione, occupandosi, attraverso professionisti e fornitori qualificati, di eventuali interventi necessari al loro mantenimento in efficienza.*

In relazione a talune convenzioni stipulate con le Amministrazioni comunali, si occupa anche della realizzazione e/o della gestione di strutture di viabilità pubblica".

L'*Istante* rappresenta di voler realizzare un progressivo passaggio generazionale nei confronti del suo unico figlio Caio (di seguito anche "*figlio*").

Il progetto di passaggio generazionale si pone "*l'obiettivo di garantire continuità aziendale alla società stessa nella sua duplice veste imprenditoriale di* holding *di*

partecipazioni non finanziarie e di impresa immobiliare, nonché di garantire stabilità dei rapporti con gli stakeholder *e di mantenere, conservare ed ampliare il patrimonio di competenze e relazioni sviluppato negli anni*".

Il passaggio generazionale avrà una durata ipotizzata di cinque anni, con il progressivo coinvolgimento del *figlio* negli organi amministrativi delle principali società del gruppo e, conseguentemente, un progressivo avvio di attività di direzione e coordinamento delle società controllate, in particolare di quelle operanti nel settore ceramico.

L'*Istante* rappresenta che il passaggio generazionale verrà realizzato mediante un patto di famiglia, ai sensi dell'articolo 768-*bis* e seguenti del codice civile, con cui trasferire in via gratuita, al *figlio*, la nuda proprietà di una partecipazione corrispondente al 95 per cento del capitale sociale della *Società*; l'*Istante* manterrà, invece, l'usufrutto vitalizio sulla partecipazione trasferita, attribuendo il diritto di voto alla nuda proprietà del *figlio*, mediante convenzione inserita nel patto di famiglia.

L'*Istante* rappresenta che nel patto di famiglia il *figlio* si impegnerà a detenere il controllo della *Società* e a non alienare la partecipazione trasferita, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell'atto.

L'*Istante* intende trasferire al *figlio* le partecipazioni che consentano di esercitare il controllo della *Società ex* articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, introducendo al contempo nello statuto societario delle clausole "*coerenti con il passaggio generazionale al fine di tutelare la continuità aziendale della società e del gruppo*".

L'*Istante* rappresenta, inoltre, che lo statuto della *Società* verrà aggiornato con l'inserimento dei seguenti diritti particolari, indicati all'articolo 7 della bozza di statuto, allegata all'istanza:

"*I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo i seguenti diritti particolari attribuiti ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, del codice civile:*

(i) il diritto spettante al socio [Istante]*, di essere nominato amministratore della Società, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora l'organo amministrativo sia collegiale;*

(ii) il diritto spettante al socio [Istante]*, di rappresentare la Società e di votare nelle assemblee delle società da essa partecipate chiamate a deliberare su: (1) nomina, revoca e sostituzione dei membri dell'organo di amministrazione, con facoltà di votare la nomina di sé stesso quale amministratore; (2) autorizzazioni all'organo amministrativo al trasferimento di partecipazioni in società di cui si detiene il controllo o un collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, e/o al trasferimento di aziende o rami di azienda e/o al trasferimento di marchi di impresa.*

(iii) il diritto spettante al [Istante] *di esprimere o negare il gradimento previsto dal successivo art. 9) in caso di trasferimento delle partecipazioni.*

I diritti particolari sopra indicati cesseranno qualora, e a partire dal momento in cui, [l'Istante] *non rivesta più la qualifica di socio della società e non saranno in alcun modo trasferibili agli aventi causa, per qualsiasi titolo, della partecipazione dal medesimo posseduta*".

Come chiarito, inoltre all'articolo 11 della bozza di statuto, "*è richiesto il voto favorevole di partecipazioni che rappresentino almeno il 96% (novantasei per cento) dei diritti di voto complessivi*" per le decisioni riguardanti, tra le altre, le modifiche dello statuto.

Tanto premesso, l'*Istante* pone due quesiti:

- se possa usufruire dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e sulle donazioni di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, così come modificato dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 (di seguito "TUSD"), per il trasferimento a titolo gratuito nei confronti del *figlio* delle partecipazioni che attribuiscono il controllo della *Società* ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, atteso che la stessa svolge in via prevalente attività di *holding* di partecipazioni non finanziarie e, in via collaterale, attività di gestione immobiliare (di seguito "**Primo Quesito**");

- subordinando la domanda alla risposta positiva al **Primo Quesito**, l'*Istante* chiede se, pur restando fermo il rispetto degli altri requisiti richiesti dalla legge, l'eventuale cessione, durante il periodo di sorveglianza, da parte della *Società* o da parte di una o più delle società da quest'ultima direttamente o indirettamente controllate, di partecipazioni tali da far perdere il controllo attualmente posseduto dalla *Società* o, in generale, l'eventuale movimentazione del portafoglio di partecipazioni detenute in imprese controllate, possano causare la decadenza dal regime di esenzione (di seguito "**Secondo Quesito**").

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante*, in merito al **Primo Quesito**, ritiene che, per la complessiva operazione che intende effettuare, possa usufruire dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e sulle donazioni di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del TUSD, sulla base del dato letterale della norma.

In particolare, l'*Istante* rappresenta che la *Società*, di cui intende trasferire la nuda proprietà di una partecipazione corrispondente al 95 per cento del capitale sociale al figlio, è un'impresa commerciale ai sensi dell'articolo 55 del TUIR e che l'articolo 3, comma 4-*ter*, del TUSD pone quale unica condizione per usufruire dell'esenzione che le partecipazioni trasferite consentano al beneficiario di acquisire il controllo (o integrare un controllo già detenuto) di una società di capitali.

Relativamente al **Secondo Quesito**, l'*Istante* ritiene che "*l'eventuale movimentazione del portafoglio partecipativo del gruppo e la cessione di partecipazioni effettuata nel Periodo di Sorveglianza da parte della* [Società]*, o da parte di società partecipate direttamente o indirettamente da* [Società]*, non comporti la decadenza del Regime di Esenzione a condizione che la* [Società] *continui a svolgere, per l'intero Periodo di Sorveglianza, attività di impresa quale* holding *di partecipazioni e/o quale impresa di gestione e valorizzazione immobiliare*".

L'*Istante* ritiene, in particolare, che la condizione di controllo richiesta dalla norma sia riferita esclusivamente alla società "*target*" e non anche alle società direttamente o indirettamente partecipate da quest'ultima.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Relativamente al **Primo Quesito** si rappresenta quanto segue.

L'articolo 3, comma 4-*ter*, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito "TUSD"), come modificato con il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, dispone che:

«*I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768*-bis *e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta.*

In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente.

[...] *in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;* [...] *Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto.*

Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della

sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. [...]».

Come ribadito, da ultimo, con la risposta a interpello 26 maggio 2026, n. 109, "*Nell'ipotesi in cui oggetto di trasferimento siano quote o azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la norma agevolativa, nella formulazione vigente, prevede che l'agevolazione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni che consente ai beneficiari di quest'ultimo di acquisire il controllo della società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, oppure di integrare un controllo già esistente*".

Il richiamato articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile stabilisce che «*Sono considerate società controllate:*

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria».

Nel caso in esame, l'*Istante* rappresenta di voler realizzare un progressivo passaggio generazionale nei confronti del suo unico figlio, per il tramite di un patto di famiglia di cui all'articolo 768-*bis* del codice civile, con cui trasferire allo stesso la nuda proprietà di una partecipazione nella *Società* corrispondente al 95 per cento del capitale sociale di cui l'*Istante* continuerà a detenere il diritto di usufrutto.

L'*Istante*, inoltre, riferisce che, così come previsto dall'articolo 2352 del codice civile, verrà stipulata una "*apposita convenzione*", contenuta nel patto di famiglia, con cui trasferirà al *figlio*, nudo proprietario, la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea.

Tanto premesso, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del TUSD, è necessario verificare preliminarmente la sussistenza in capo al beneficiario di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.

Con la risposta a interpello del 4 giugno 2026, n. 115, è stato chiarito, da ultimo, che "*Ai fini della verifica della sussistenza del trasferimento di un effettivo controllo di diritto, presupposto necessario per fruire dell'esenzione in esame, la giurisprudenza di legittimità ha, pertanto, chiarito che è rilevante esaminare, caso per caso, la portata di eventuali clausole statutarie o patti parasociali che - nel riservare particolari diritti al dante causa - determinino il depotenziamento e, per l'effetto, anche l'esclusione del controllo di diritto formalmente trasmesso agli aventi causa*".

La Corte di Cassazione, infatti, con l'ordinanza del 19 marzo 2026, n. 6616, ha affermato che il controllo di diritto rappresenta "*una situazione di controllo maggioritario, che presuppone il potere di determinare l'esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso, non un potere circoscritto a singole delibere.*".

Ciò posto, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del TUSD, è necessario verificare, oltre alla ricorrenza degli altri presupposti, la sussistenza in capo al figlio beneficiario del patto di famiglia di un'effettiva e reale situazione di controllo di diritto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.

Nel caso in esame, l'*Istante* dichiara di trasferire il controllo di diritto al figlio, tramite l'attribuzione allo stesso del 95 per cento della nuda proprietà delle quote sociali e i relativi diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

Dall'analisi delle sopra riportate disposizioni statutarie, tuttavia, emerge l'incompatibilità tra i diritti particolari riservati all'*Istante* e l'effettivo e reale passaggio generazionale in capo al figlio.

La presenza del diritto particolare statutario in capo all'*Istante* "*di essere nominato amministratore della Società, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora l'organo amministrativo sia collegiale*", infatti, sottrae all'assemblea ordinaria una delle sue principali competenze decisionali tali da precludere, in termini sostanziali, il trasferimento del controllo di diritto in capo al figlio e con esso l'effettivo passaggio generazionale che integra, come detto, la *ratio* della norma agevolativa *de qua*.

Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dalla previsione dell'articolo 11 della bozza di statuto, il quale prevede che "*è richiesto il voto favorevole di partecipazioni che rappresentino almeno il 96% (novantasei per cento) dei diritti di voto complessivi*" per decisioni riguardanti, tra le altre, le modifiche dello statuto, sicché, in ragione della maggioranza qualificata prevista dalla richiamata previsione, il figlio - che, all'esito della donazione, disporrà del 95 per cento dei diritti di voto - non potrà autonomamente modificare la clausola statutaria che riserva al proprio genitore il diritto di essere nominato quale amministratore della *holding* e delle società da quest'ultima partecipate.

L'articolo 9 della bozza di statuto prevede, inoltre, a favore dell'*Istante*, una clausola di gradimento, in ipotesi di cessione delle partecipazioni a favore di terzi o di altri soci, in virtù della quale viene espressamente stabilito che "*Qualora un socio, diverso* [ndr. dall'*Istante*] [...] *intenda trasferire, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la propria partecipazione o diritti reali sulla stessa, sia a terzi che a soci, dovrà ottenere il preventivo gradimento sul nominativo dell'acquirente da parte del socio* Istante".

Anche l'inserimento nello statuto della *holding* della predetta clausola di gradimento pone in evidenza l'intento dell'*Istante* di condizionare, con il proprio consenso, la composizione della compagine sociale, sottraendo anche tale scelta al figlio.

In sostanza, i diritti particolari, attribuiti statutariamente all'*Istante* (dante causa del patto di famiglia) e non modificabili autonomamente dal figlio, compromettono il potere di quest'ultimo di effettuare operazioni di amministrazione non solo tipicamente straordinarie, bensì anche afferenti alla gestione societaria di natura ordinaria (*i.e.* la scelta dell'amministrazione della *holding* e delle sue partecipate), tali da incidere significativamente sul sostanziale trasferimento del controllo di diritto a favore del figlio donatario.

Affinché possa operare l'esenzione prevista dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del TUSD, non è sufficiente il mero trasferimento della maggioranza dei diritti di voto, ma è necessario che, in concreto, l'esercizio dei diritti di voto trasferiti permetta al donatario di influire effettivamente sull'adozione delle delibere riguardanti le materie che rientrano nella competenza dell'assemblea ordinaria, senza che tale prerogativa venga ostacolata, in fatto, da clausole statutarie o patti parasociali.

Nel caso di specie, i diritti particolari posseduti dall'*Istante* sembrano disattendere - ponendosi in contrasto con la *ratio* dell'agevolazione *de qua* - l'intenzione di attribuire pienamente al figlio il controllo della *Società*, atteso che tali diritti particolari condizionano in modo rilevante il potere e l'autonomia di gestione del beneficiario a cui, di conseguenza, non è attribuita nella sostanza - come chiarito dalla citata giurisprudenza di legittimità - "*una situazione di controllo maggioritario, che presuppone il potere di determinare l'esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso*".

Tanto premesso, alla luce dei documenti allegati all'istanza e dei chiarimenti giurisprudenziali sopra esposti, si ritiene che l'operazione sopra descritta non possa beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del TUSD, atteso che la stessa non consente l'attribuzione al beneficiario dell'effettivo controllo di diritto della *Società* ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.

Per l'effetto, il patto di famiglia prospettato sconta l'imposta di donazione in misura ordinaria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *b*), del TUSD.

Relativamente al **Secondo Quesito**, l'*Istante* chiede se l'eventuale movimentazione del portafoglio di partecipazioni detenute in imprese controllate dalla *Società*, nonché l'eventuale cessione, durante il periodo di sorveglianza, da parte della *Società* stessa o da parte di una delle società da quest'ultima controllate, di partecipazioni tali da far perdere il controllo attualmente posseduto possano comportare la decadenza dall'esenzione in esame.

Tale **Secondo Quesito**, subordinato alla risposta positiva al **Primo Quesito**, si ritiene assorbito, stante l'inapplicabilità dell'esenzione dall'imposta di donazione, di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del TUSD, al caso prospettato.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)